

## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale

TRA

la Regione Abruzzo, in questo atto rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Dirigente del Servizio Presidi  
Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, domiciliato per la funzione nella sede dell' Ente, debitamente  
autorizzato con deliberazioni di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

E

l'Associazione \_\_\_\_\_

(codice fiscale n. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, in

questo atto rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a

\_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_ con sede legale in

\_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

- Che il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 28/2017 dispone: "*Assicurano la vigilanza di cui al comma 1 anche i Carabinieri, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali e regionali, la Polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie ittiche volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la Regione che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti*";
- Che tra le attività istituzionali elencate nello Statuto dell'Associazione è compresa la vigilanza ittica;
- Che l'Associazione ha tra i propri associati guardie particolari giurate addette alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, con competenza nel territorio di almeno una delle province abruzzesi;
- che l'Associazione risulta regolarmente istituita e operante in Abruzzo
- che l'Associazione ha adeguata attitudine e capacità operativa per la vigilanza da svolgere;

### **PRESO ATTO**

Che all'esito dell'Avviso pubblicato sul sito <https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici> il progetto presentato dall'Associazione firmataria la presente convenzione è stato giudicato meritevole di essere approvato e si è attestato in graduatoria tra le istanze ammesse a beneficiare dei contributi previsti nel medesimo avviso per euro \_\_\_\_\_ annui (ovvero pur senza erogazione di contributo per esaurimento delle risorse disponibili)

Che le parti intendono stipulare la presente convenzione per la realizzazione del progetto di sorveglianza sulla pesca nelle acque interne allegato alla presente

***Tutto quanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:***

*Art. 1*

*Attività*

L'Associazione, come sopra costituita e rappresentata, si impegna a partecipare in modo concreto a realizzare le attività di sorveglianza ittica nel territorio della Regione Abruzzo descritte nell'allegato progetto, attraverso il diretto impiego dei propri associati nominati Guardia Particolare Ittica Volontaria per lo svolgimento del servizio di vigilanza ittica nelle acque interne con decreto dell'Amministrazione Provinciale.

*Art. 2*

*Mezzi per lo svolgimento del servizio*

La sorveglianza ittica sarà svolta con autovetture e mezzi tecnici propri dell'Associazione o di privati, idonei al servizio da svolgere.

*ART. 3*

*Compiti delle guardie ittiche*

Ai sensi della normativa in vigore alle guardie ittiche sono affidati compiti di sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e in quelle private.

Nell'ambito di tale sorveglianza, le guardie svolgono: funzioni di prevenzione e controllo, assicurando l'osservanza delle norme in materia; funzioni di sanzione provvedendo all'accertamento delle violazioni alla legislazione sulla pesca; e funzioni di informazione per la sensibilizzazione della comunità alla protezione delle risorse acquatiche.

*ART. 4*

*Servizio di sorveglianza ittica*

Il servizio di sorveglianza ittica è disposto impiegando esclusivamente guardie ittiche volontarie nominate dall'Amministrazione provinciale competente, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/1931, ed in possesso della apposita tessera di riconoscimento.

L'Associazione firmataria si impegna svolgere la sorveglianza secondo il progetto allegato, con il coordinamento dell'Autorità competente, impiegando \_\_\_\_\_ pattuglie composte da almeno due guardie ; si impegna inoltre ad aumentare e rafforzare le uscite di servizio laddove vi è la necessità sulla base delle richieste della Regione Abruzzo.

Qualunque modifica al progetto di vigilanza deve essere sottoposto preventivamente al vaglio del Servizio competente che valuta il permanere del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la funzionalità della proposta in relazione alle finalità di vigilanza della Regione. In caso di mancato accoglimento delle modifiche progettuali, nulla può essere preteso dall'Associazione o ente.

L'Associazione comunica all'amministrazione regionale i nominativi delle guardie impegnati nella attività di cui alla presente convenzione e si impegna a verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti per lo svolgimento della vigilanza ittica.

Le guardie dell'Associazione di cui al presente articolo, non potranno far parte di analoghe convenzioni che hanno per finalità il controllo e la vigilanza in materia ittica e venatoria.

Il calendario delle uscite programmate e i nominativi delle guardie impegnate deve essere comunicato preventivamente alla Polizia provinciale competente per territorio ai fini del dovuto coordinamento dell'attività di vigilanza e i controlli da svolgere in merito.

*ART. 5*

*Sanzioni amministrative pecuniarie elevate*

Nel verbale delle eventuali sanzioni irrogate durante le azioni di controllo per l'estinzione andrà riportato il seguente conto corrente postale cod. IBAN IT360076010360000010456671 (c/c postale10456671); e quale autorità competente per l'invio di scritti difensivi o richieste di audizione "Amministrazione regionale d'Abruzzo, Servizio Presidi tecnici di Supporto ai Servizi Agricoli" [DPD023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:DPD023@pec.regione.abruzzo.it).

Le guardie ittiche decorsi 60 giorni dalla notificazione del verbale – nei termini e modalità di cui alla L. 689/81- senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono trasmettere il rapporto alla Regione Abruzzo alla seguente pec "[DPD023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:DPD023@pec.regione.abruzzo.it)".

*ART. 6*

*Responsabilità e tutela*

L'Associazione firmataria esercita l'attività di volontariato in piena ed esclusiva autonomia assumendone responsabilmente tutti i rischi direttamente o indirettamente dipendenti dall'esercizio dell'attività medesima. Il servizio di volontariato di sorveglianza ittica sarà svolto in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione o vincolo lavorativo con l'Amministrazione Regionale e con l'Associazione firmataria. In tal senso nessun socio dell'Associazione può pretendere alcunché dalla Amministrazione regionale. Le guardie dell'Associazione devono essere obbligatoriamente dotate di polizza contro infortuni nonché di responsabilità civile verso terzi a proprio carico o a carico dell'Associazione di appartenenza. Le guardie dell'Associazione che per qualsivoglia motivo nelle attività di vigilanza e/o di altre attività si infortunano, non possono pretendere risarcimenti di alcuna natura da parte dell'Amministrazione regionale. L'Associazione firmataria si impegna alla osservanza del disposto del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale degli obblighi antinfortunistici per il personale impegnato nel servizio di cui trattasi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Regione e di ogni indennizzo.

Si impegna inoltre a:

- fornire alle proprie guardie giurate durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale, ed adeguata segnaletica (stradale, ecc);
- designare volta per volta il preposto responsabile delle guardie impiegate nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione firmataria, ovvero il rappresentante legale, garantisce che gli agenti che prendono parte alle attività:

- abbiano la nomina a Guardia Particolare Ittica Volontaria per lo svolgimento del servizio di vigilanza ittica nelle acque interne con decreto dell'Amministrazione Provinciale;
- abbiano opportuna idoneità fisica;
- abbiano adeguata preparazione professionale;
- siano provvisti di adeguata esperienza mediante partecipazione ad attività analoghe a quella da svolgere;
- siano forniti di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività;
- siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità. La copia conforme, o le copie conformi, all'originale della polizza assicurativa dovranno essere allegate alla presente convenzione.

Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle guardie dell'Associazione, rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità da parte della Regione Abruzzo.

Le guardie dell'Associazione sono tenute a comunicare alla Associazione medesima e alla Regione Abruzzo l'apertura di eventuali procedimenti penali a loro carico che abbiano rilevanza sul servizio affidato in convenzione.

Le guardie dell'Associazione in servizio di vigilanza dovranno mantenere un comportamento rigoroso e corretto; l'Associazione si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire coloro che non osservassero una condotta irreprensibile.

La stessa Associazione, in base ai propri regolamenti, risponderà dei danni alle persone od alle cose se ciò può essere inequivocabilmente riconducibile a comportamento non corretto tenuto dalla guardia della Associazione che opera in rappresentanza della stessa, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte della Regione.

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di revocare e risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento a Suo insindacabile giudizio.

Ove si accertassero negligenze, variazioni non espressamente autorizzate o carenze nel servizio, l'Amministrazione si riserva di darne comunicazione all'Associazione, la quale avrà cinque giorni per fornire ampie e motivate giustificazioni.

La reiterazione di eventuali infrazioni comporterà da parte della Regione la rescissione della presente convenzione, previa comunicazione scritta al responsabile dell'Associazione.

L'Associazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento; a tal fine l'Organizzazione provvede ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei singoli volontari.

#### ART. 7

#### *Contributi per la realizzazione del progetto vigilanza*

L'Amministrazione Regionale, per la realizzazione del progetto di vigilanza presentato, si impegna a riconoscere un contributo forfettario a sostegno delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di vigilanza fino ad un massimo di euro \_\_\_\_\_.

L'importo del contributo sarà determinato riconoscendo euro 10,00 per ogni effettiva uscita eseguita avente durata di almeno 4 ore ciascuna, effettuata da pattuglie composte da due guardie, fino al limite massimo del contributo concesso. Nessun contributo sarà riconosciuto per un numero di uscite inferiori a 50 o per uscite svolte con modalità diverse rispetto a quelle indicate.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore alle spese totali sostenute dall'Associazione per il servizio svolto.

Per l'erogazione del contributo l'Associazione dovrà presentare apposita istanza (facsimile 2), sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, corredata di:

- relazione dettagliata sull'attività di vigilanza svolta;
- rapporto di sorveglianza redatto per ciascuna uscita (facsimile 3);
- comunicazione, anche cumulativa, trasmessa alla polizia Provinciale preventivamente circa il programma di uscite previste;
- copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi stipulata per le guardie dell'associazione utilizzate per i servizi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 avente ad oggetto l'elenco delle uscite di servizio effettuate e il rendiconto analitico delle spese sostenute per il servizio di vigilanza approvato (facsimile 4);
- dichiarazione assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES;

La somma spettante verrà erogata con atto del Dirigente del Servizio competente.

La Regione fornirà inoltre all'Associazione i blocchetti dei verbali da utilizzare nell'attività di vigilanza.

#### *ART. 8*

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione tra l'Amministrazione Regionale e l'Associazione firmataria decorre dalla data di stipula e fino al 31.12.2020.

Ogni patto aggiuntivo od ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere approvato per iscritto da tutte le parti contraenti.

I contraenti, potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, per un sopravvenuto prevalente interesse pubblico, dando comunicazione alle parti firmatarie con un preavviso di 30 giorni con raccomandata A/R o PEC.

La presente Convenzione decadrà automaticamente, previa comunicazione scritta degli addebiti, nel caso in cui l'Associazione firmataria non dovesse provvedere alle dovute coperture assicurative nei confronti delle Guardie Volontarie.

#### *ART. 9*

##### *Riferimenti al codice civile*

Per tutto quanto non previsto in questa convenzione si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile.

#### *ART. 10*

##### *Controversie*

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Regionale e l'Associazione firmataria, è competente il Foro dell'Aquila.

#### *ART. 11*

##### *Registrazione*

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso

Letto, approvato e sottoscritto

*Per L Associazione*

Il Presidente

*Per la Regione*

Il Dirigente